

Ricorso di Emma Bonino e altri 7 ricorrenti contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 6 febbraio 2004.

(Causa T-40/04)

(2004/C 94/133)

(Lingua processuale: il francese)

Il 6 febbraio 2004 Emma Bonino e altri, rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, n. 2004, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo;
- statuire sulle spese come di diritto.

Motivi e principali argomenti:

Nel procedimento in esame, l'atto di cui si chiede l'annullamento è lo stesso di quello in esame nelle cause T-13/04, Donde e a. contro Parlamento europeo e Consiglio, e T-17/04, Front National e a. contro Parlamento europeo e Consiglio; i motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli fatti valere nell'ambito di tali cause.

I ricorrenti fanno valere altresì che il regolamento censurato viola il Trattato CE in quanto prevede la competenza cumulativa del Parlamento europeo quale colegislatore ed esecutore.

Essi invocano, inoltre, la violazione del principio di democrazia, in quanto i ricorrenti si troverebbero in una situazione in cui, pur occupando seggi nel Parlamento europeo a seguito di elezioni libere e democratiche, sarebbero esclusi dal finanziamento da parte del bilancio generale dell'Unione in quanto non sono riconosciuti come partito politico a livello europeo.

Ricorso del sig. Orlando Perez-Diaz contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 febbraio 2004

(Causa T-41/04)

(2004/C 94/134)

(Lingua processuale: francese)

Il sig. Orlando Perez-Diaz, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Albert Lucas, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto il 2 febbraio 2004 un ricorso contro Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del comitato di selezione COM/RA/1/1999 di non ammetterlo sull'elenco di riserva della detta selezione, decisione notificatagli con lettera 21 gennaio 2003 dal capo unità del personale della direzione generale della Ricerca della Commissione in nome del Presidente del Comitato di selezione;
- condannare la Commissione a versargli un importo da determinare da parte del Tribunale a titolo di risarcimento dei danni morali e di carriera risultanti a suo sfavore dall'illegittimità della decisione impugnata;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente nella presente causa è lo stesso delle cause T-102/01 ⁽¹⁾ e T-156/03 ⁽²⁾, Orlando Perez-Diaz contro Commissione.

I motivi e gli argomenti fatti valere sono gli stessi della causa T-156/03, citata.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale 24 settembre 2002, Racc. pag. PI - IA - 165; PI - II - 871).

⁽²⁾ GUCE C 171 del 19.7.03, pag. 37. Fa un

Ricorso del sig. Mohammad Reza Fardoom e della sig.ra Marie José Reinard contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 febbraio 2004

(Causa T-43/04)

(2004/C 94/135)

(Lingua processuale: il francese)

Il 9 febbraio 2004 il sig. Mohammad Reza Fardoom e la sig.ra Marie José Reinard, residenti in Lussemburgo, rappresentati dai sigg. Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Annullare l'esercizio di valutazione 2001-2002 nella parte che riguarda i ricorrenti;
- In subordine, annullare il rapporto informativo (REC/CDR) dei ricorrenti relativo al periodo 1.7.2001-31.12.2002;
- Decidere su costi, spese e onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.